

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera - Barzio (LC)
Statuto approvato dall'assemblea della Comunità Montana con atto deliberativo n. 34 nella seduta del 28 novembre 2013

TITOLO I
 PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto col termine:
 - a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana della zona omogenea n. 13 di cui al Decreto Costitutivo n. 6487/2009;
 - b) L.r. 19/08 si intende la legge regionale Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali».
 - c) T.U., si intende il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - d) Presidente si intende il Presidente della Giunta Esecutiva il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana.
 - e) Consiglieri si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana
 - f) Assessori si intendono i membri della Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Articolo 2

Costituzione, denominazione, sede della Comunità

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 6487 del 26 giugno 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26, III Supplemento Straordinario di mercoledì 1 luglio 2009, è stata costituita la Comunità Montana relativa alla zona omogenea n. 13, ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, che assume la denominazione Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera e comprende i comuni di : Barzio, Bellano, Casargo, Cassina, Colico, Cortenova, Crandola, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzio, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

2. La Comunità Montana, Ente Locale, ha autonomia statutaria, ha sede principale nel comune di Barzio, ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.

3. La sede della Comunità Montana può essere spostata in qualsiasi altro dei comuni che la costituiscono con deliberazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri componenti l'assemblea.

Articolo 3

Finalità della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha per fine essenziale la valorizzazione delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali. Spettano alla Comunità Montana le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali.

2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nella legge istitutiva e, in particolare:

- costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
- fornisce alla popolazione, riconoscendo il servizio che essa stessa svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
- predisporre, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
- individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse naturali e potenziali della zona, nell'intento

di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del territorio di competenza;

- opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti; anche mediante acquisti, cessioni di aree destinate alla realizzazione di attività produttive;
- tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica formazione; favorisce inoltre l'istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
- promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni che la compongono.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

4. La Comunità Montana ex legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011 gestisce il Parco della Grigna Settentrionale svolgendo le funzioni di cui all'articolo 21 della l.r. 86 del 30 novembre 1983 e della l.r. 26 del 16 settembre 1996.

5. La Comunità Montana quale ente gestore del Parco:

- approva il piano pluriennale economico e sociale del Parco per la promozione delle attività compatibili;
- adotta la proposta del Piano Territoriale del Parco;
- esprime il parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;
- promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano Territoriale del Parco come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- sviluppa le iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-creative;
- attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche del Parco, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale.

Articolo 4

Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione, adozione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. La Comunità Montana individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dall'unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione dei piani. La Comunità Montana attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalla Comunità Montana ed approvati dalla Provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana:

- a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri e dell'Amministrazione Provinciale, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
- b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
- c) assumere funzioni in materia di Consorzio di bacino Imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

- d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
- e) partecipare ad iniziative dell'Amministrazione Provinciale, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di Società con partecipazione di capitale pubblico;
- f) costituire o partecipare a Società ai sensi degli artt. 113 e 116 del TUEELL;
- g) acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalle disposizioni di legge e conformi alle finalità della Comunità Montana;
- h) collaborare con i Comuni non appartenenti alla Comunità, interessati a risolvere problemi di sviluppo economico e del riassetto territoriale;
- i) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

Articolo 5 Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti. Può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.

2. Salvo le deroghe previste dalla legge regionale, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea che la esercita su iniziativa della Giunta Esecutiva.

3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza di 1/3 (un terzo), arrotondato all'unità superiore dei consiglieri assegnati, tranne quella relativa all'approvazione del regolamento del funzionamento dell'Assemblea, che deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi dopo l'esecutività della delibera di approvazione ed entrano in vigore il primo giorno successivo al periodo di pubblicazione.

Articolo 6 Albo Pretorio

1. Nel palazzo adibito a sede principale della Comunità Montana, la Giunta Esecutiva destina un apposito spazio, facilmente accessibile, ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.

3. La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 7 Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana: l'Assemblea, la Giunta esecutiva, il Presidente della Giunta Esecutiva che prende il nome di Presidente della Comunità Montana. I membri dell'Assemblea assumono la qualifica di Consiglieri della Comunità Montana, i membri della Giunta Esecutiva quello di Assessori della Comunità Montana.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità Montana e delle popolazioni e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito delle leggi vigenti.

3. L'Assemblea è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e di indirizzo e di controllo politico amministrativo, determina le linee della programmazione della Comunità Montana stessa.

4. La Giunta Esecutiva è l'organo collegiale che collabora col Presidente nella gestione amministrativa della Comunità Montana e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea.

5. Il Presidente è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Comunità Montana, convoca e presiede la Giunta Esecutiva.

Articolo 8

Nomina e composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. La delega viene conferita dai Sindaci in virtù di quanto disposto dall'articolo 50 comma 8 del d.lgs. 267 del 2000 è ha durata non superiore al mandato del Sindaco salvo revoca.

2. La nomina degli eventuali delegati rappresentanti il Comune deve essere effettuata dal Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento (art. 50 comma 9 del d.lgs. 267 del 2000) ed il Sindaco è tenuto:

- a) a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana e comunque non oltre tre giorni dalla nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana e comunque entro il termine di cui all'art. 13 comma 8;
- b) a trasmettere alla Comunità Montana il decreto di nomina dei rappresentanti del Comune.

3. L'assemblea viene rinnovata nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Consigli Comunali che compongono la Comunità Montana.

Articolo 9

Funzioni e competenze dell'Assemblea - Ufficio di presidenza - Gruppi consiliari

1. L'Assemblea Comunitaria, organo rappresentativo degli interessi della Comunità, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge dal presente Statuto.

2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione del Presidente e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza

3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da due Vice-Presidenti di cui uno espressione della minoranza. Il Presidente dell'assemblea partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione, ove sarà sufficiente al candidato ottenere voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo), arrotondato all'unità superiore, dei membri assegnati. In caso di non elezione si procederà con le stesse modalità in successive sedute dell'assemblea.

5. Il presidente dell'Assemblea riveste una funzione eminentemente istituzionale e politicamente neutra, di equilibrio del sistema delle regole che governano i lavori dell'Assemblea e di cui al regolamento relativo. Deve perciò garantire la corretta dialettica tra le parti a tutela di tutti i consiglieri. Il presidente dell'Assemblea, in quanto presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale, è pertanto il garante dell'applicazione delle regole a carattere neutrale e dal contenuto essenzialmente procedurale quali sono quelle contenute nel regolamento dell'Assemblea. Il Presidente può essere revocato mediante la presentazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e motivata unicamente per il cattivo esercizio delle funzioni istituzionali, per l'accerta violazione delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono l'esercizio del suo ufficio e, quindi, per la violazione delle regole che governano i lavori dell'Assemblea. La mozione deve essere portata in votazione nella prima seduta successiva alla sua presentazione al protocollo dell'Ente e approvata da almeno la metà dei consiglieri assegnati. In caso di approvazione della mozione, la seduta dell'assemblea viene assunta dal vice presidente più anziano sino alla nomina del nuovo presidente.

6. L'elezione dei Vice-presidenti avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con un'unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e di cui uno almeno espressione della minoranza.

7. Nelle more dell'elezione del Presidente dell'assemblea, l'organo è presieduto dal consigliere più anziano di età

8. In particolare l'Assemblea delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

- b) il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, programmi pluriennali di opere ed interventi e suoi aggiornamenti;
- c) i bilanci annuali e pluriennali - le relative variazioni, i conti consuntivi;
- d) la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lett) c) della legge regionale 19/2008, la costituzione di Istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a Società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- e) la contrazione di mutui ;
- f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;
- g) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
- h) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.
- i) l'approvazione di regolamenti salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta esecutiva;
- l) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la provincia, costituzione e modificazione di forme associative.
- m) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale del Parco e relative varianti;
- n) la proposta alla Giunta regionale dell'eventuale istituzione del Parco Naturale;
- o) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- p) l'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

9. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana salvo quelle affinenti le variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione della Giunta Esecutiva da tenersi entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

10. Ai componenti dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa nei limiti della normativa vigente (d.lgs. 267 del 2000).

Articolo 10

Gruppi e capigruppo assembleari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo.
2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di 5 (cinque) Consiglieri.
3. Sono ammessi gruppi inferiori purché collegati ad analoghi gruppi presenti nel Consiglio provinciale, nel Consiglio regionale, nel Parlamento Italiano o nel Parlamento Europeo.
4. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo, costituiscono il gruppo misto.
5. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed eventualmente il suo Vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
6. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.
7. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
8. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'art. 125 del TUE-ELL sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.
9. E' istituita la Conferenza dei capigruppo composta dai capigruppo stessi, dall'ufficio di presidenza, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea e la Giunta Esecutiva. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assem-

blea su richiesta del Presidente della Comunità Montana o di almeno la metà dei capigruppo assembleari.

Articolo 11

Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati arrotondati all'unità inferiore.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto. Gli astenuti si computano tra i presenti e non tra i votanti.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e, in subordine, alternativamente, da uno dei due vicePresidenti; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l'Assemblea è presieduta dal consigliere più anziano di età presente.
5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.
6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, il presidente dell'Assemblea può decidere motivatamente che una seduta o parte di essa sia o non sia pubblica.
7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente statuto o dal regolamento, avvengono per alzata di mano.
8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge e dal presente statuto.
9. Le votazioni segrete avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza uno di minoranza, designati dal Presidente dell'Assemblea ad inizio di seduta.
10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente o dall'Assemblea con votazione a maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria:
 - a) per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
 - b) per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei componenti dell'Assemblea stessa arrotondati all'unità superiore.
3. In questo ultimo caso, la convocazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente della Giunta Esecutiva, sentita la Giunta Esecutiva.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Assemblea, è esposto all'albo della Comunità Montana, dei Comuni membri, ed inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata da spediti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione può essere fatta anche con mezzo telegrafico, via fax o via informatica.
4. In caso di urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telefax o posta elettronica.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convo-

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

cazione, nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente, è disposta dal consigliere più anziano, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco. I Sindaci possono far pervenire al protocollo generale dell'Ente i decreti di nomina degli eventuali delegati entro la data di spedizione dell'avviso di convocazione.

Articolo 14 **Iniziativa per gli atti e le deliberazioni** **di competenza dell'Assemblea**

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva ed a ciascuno dei consiglieri.

Articolo 15 **Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri** **diritti dei Consiglieri**

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell'assemblea.

2. Le interpellanze, interrogazioni e mozioni devono essere presentate in forma scritta.

3. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purchè pervengano al protocollo dell'Ente prima della convocazione.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.

5. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni se non riguardanti argomenti urgenti e di rilevanza istituzionale e territoriale.

6. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 16 **Decadenza e sostituzione dei Consiglieri.**

1. I membri dell'Assemblea decadono dalle loro funzioni:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per dimissioni dalla carica di consigliere;
- c) per revoca del decreto di nomina da parte del Sindaco che lo ha delegato. La revoca produce effetto dalla data in cui perviene al protocollo della Comunità Montana.
- d) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. I membri che non intervengono a tre sedute consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo sono sottoposti a procedimento di decadenza.

3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

4. La giustificazione scritta dell'assenza deve essere recapitata agli uffici comunitari entro il giorno fissato per l'assemblea.

5. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente dell'Assemblea con raccomandata a.r. contenente l'invito a presentare osservazioni. Decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che devono pervenire sempre entro il termine di cui sopra, la proposta di decadenza viene iscritta all'ordine del giorno della prima assemblea utile.

6. A cura del Presidente dell'assemblea, la dichiarazione di decadenza viene comunicata, oltre che all'interessato, anche

al Comune che ha deliberato la nomina per i provvedimenti di sostituzione.

7. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore e al presidente della Comunità Montana.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere o di assessore nel Comune facente parte della Comunità Montana, il Sindaco può provvedere alla sua sostituzione.

9. Il consigliere, che sostituisce un altro cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

10. In caso di scioglimento o di commissariamento di un consiglio comunale il comune continua ad essere rappresentato dal commissario.

Articolo 17 **Commissioni Assembleari**

1. Possono essere istituite all'interno dell'assemblea commissioni temporanee di studio, ricerca e proposta.

2. Nella delibera di istituzione vengono fissate le competenze, i termini entro cui riferire nonché il numero dei componenti.

3. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto.

4. Ciascuna commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vicepresidente, che hanno il compito di dirigere e coordinare i lavori delle commissioni.

5. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

6. Il funzionamento e le materie di competenza sono precisate nel regolamento interno che dovrà essere adottato dall'Assemblea.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche tranne i casi definiti dalla legge e dal regolamento dell'assemblea.

8. Ai componenti delle commissioni non è dovuta alcuna indennità.

9. È istituita la commissione permanente del Parco della Grigna Settentrionale composta dal Presidente della Comunità Montana che la convoca e presiede, e dai rappresentanti dei Comuni ricadenti all'interno del territorio del Parco, ai fini del rilascio del parere obbligatorio sulle seguenti materie:

- approvazione del piano pluriennale economico e sociale del Parco per la promozione delle attività compatibili;
- promozione dell'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano Territoriale del Parco come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
- adozione degli strumenti di pianificazione territoriale del Parco e relative varianti;
- proposta alla Giunta regionale dell'eventuale istituzione del Parco Naturale;
- proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.

10. Con delibera assembleare vengono fissati il termine di durata della commissione e le modalità operative (quorum strutturale, funzionale ecc...).

Articolo 18 **Permessi ed indennità**

1. Al Presidente della Comunità Montana e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta un'indennità di funzione nella misura del 30% dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al Presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.

Articolo 19**Composizione della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è composta dal presidente della Comunità Montana e da 4 (quattro) assessori.

Articolo 20**Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva**

1. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli.

2. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Risulteranno eletti Assessori i primi 4 nominativi in ordine progressivo, mentre gli altri nominativi costituiranno le riserve a cui attingere per scorrimento della lista in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta Esecutiva. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei rappresentanti; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. 19/08.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione.

Articolo 21**Competenze del Presidente**

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Comunità Montana e il Parco Regionale della Grigna Settentrionale;
- b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana e del Parco anche in giudizio;
- c) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- f) nomina i Responsabili di area e di servizio, attribuisce gli incarichi dirigenziali compreso, sentita la Giunta Esecutiva, l'incarico di direttore del Parco per le funzioni e i compiti di cui all'articolo 22 quater della legge regionale 86/1983;
- g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.

2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.

3. Può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva;

4. Il Presidente si fregia di una fascia distintiva di colore rosso e azzurro e con lo stemma della Comunità Montana e della Repubblica Italiana.

Articolo 22**Competenze della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva opera attraverso deliberazioni collegiali e svolge azione propositiva e d'impulso nei confronti dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

2. Spetta alla Giunta Esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi:

3. E' altresì di competenza della Giunta Esecutiva:

- la proposta all'assemblea del bilancio annuale, pluriennale e delle relative variazioni, nonché il conto consuntivo.

- la proposta all'assemblea del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
- la proposta all'assemblea dei regolamenti;
- l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti inerenti anche il Parco Regionale;
- la realizzazione degli studi dell'ambiente del Parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico.

Articolo 23**Riunioni della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma settimanalmente, preferibilmente in data periodica fissa.

2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.

3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

4. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche. Alle sedute possono essere invitati consiglieri, funzionari, tecnici.

Articolo 24**Decadenza del Presidente e della Giunta Esecutiva**

1. Il Presidente della Comunità Montana e i membri della Giunta Esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso da almeno la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo), arrotondato all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative ed il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e dei nominativi di una nuova Giunta Esecutiva e dei membri supplenti.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta Esecutiva è inammissibile.

5. La decadenza dalla carica per dimissioni o per qualsiasi motivo, del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva, comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Giunta Esecutiva, diverso dal Presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista. In caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

7. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

Articolo 25**Ineleggibilità e Incompatibilità**

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed in compatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.

4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Comunità Montana.

5. Al fine di evitare il cumulo delle cariche e l'insorgere di eventuali conflitti di competenza, non possono ricoprire la ca-

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

rica di Presidente e di componente la Giunta Esecutiva: il Presidente della Provincia e gli Assessori Provinciali, il Presidente della Regione, gli Assessori e i Consiglieri Regionali, i membri del Parlamento Italiano ed i membri del Parlamento Europeo.

Articolo 26 **Revisore dei Conti**

1. L'attività di revisione economico-finanziaria della Comunità Montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, scelto tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze e può essere confermato una sola volta.

3. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 19/2008 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità e copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.

Articolo 27 **Verbalì e deliberazioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti.

2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri saranno sinteticamente riassunte a cura del Segretario. Tutti gli interventi dovranno essere registrati su supporto magnetico e le cassette mantenute a disposizione dei consiglieri per almeno 30 giorni.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere può consegnare l'intervento scritto, al Segretario prima del termine della seduta dell'Assemblea oppure richiedere al Segretario di avvalersi della registrazione su supporto magnetico per la verbalizzazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dal d.lgs. 27 del 2000.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 28 **Criteri generali**

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani, attua iniziative per illustrarne il contenuto e la motivazione delle proprie scelte, garantisce la pubblicità dei propri atti, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

2. La Giunta Esecutiva, garantisce la partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie, piscatorie operanti sul territorio del Parco e solo con riferimento ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'eventuale individuazione del parco naturale.

Articolo 29 **Presentazione di istanze e osservazioni**

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti Pubblici, i Sindaci, le Associazioni e i cittadini comunque operanti nel territorio della Comunità Montana,

possono presentare alla Comunità Montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana, nonché osservazioni scritte su progetti di deliberazioni.

2. Delle osservazioni viene fatta adeguata menzione nella relazione all'Assemblea.

3. I presentatori delle istanze od osservazioni di cui al primo comma possono essere sentiti dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 30 **Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali**

1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

Articolo 31 **Referendum consultivo**

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi sulle materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.

2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.

3. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:

- dall'Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- da almeno 1/5 (un quinto) dei Consigli Comunali dei comuni membri;
- da almeno 1/3 (un terzo) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

TITOLO IV RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI

Articolo 32 **Convenzioni**

1. I rapporti tra i Comuni che fanno parte della Comunità Montana e la stessa sono regolati da apposite convenzioni aventi il contenuto di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267 del 2000 secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 33 **Accordi di programma**

Il Presidente della Giunta Esecutiva è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del t.u. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri.

TITOLO V PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Articolo 34 **Strumenti di programmazione**

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno, di norma, durata rispettivamente decennale e triennale. Il Piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento ogni 10 anni.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorre alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana

e di ogni Comune appartenente alla Comunità Montana; entro i successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia di Lecco che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa. Trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano si intende approvato.

5. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità Montana il programma pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.

7. Il programma di cui al comma 6 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana intende realizzare avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

8. I Comuni che costituiscono la Comunità Montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

Articolo 35

Partecipazione alla pianificazione territoriale

1. Per la formulazione delle indicazioni urbanistiche previste dall'art. 8, 2 comma, della legge regionale 19 del 2008, nonché dal comma 2 del precedente articolo, la Giunta Esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, convocando allo scopo la Conferenza dei Sindaci, al fine di addivenire ad una proposta organica.

2. La proposta organica, concernente gli indirizzi generali di assetto del territorio, elaborata ed adottata dalla Giunta Esecutiva, viene pubblicata per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e contestualmente, trasmessa ai Comuni perché provvedano alla relativa pubblicazione per lo stesso arco temporale. Nei trenta giorni successivi al ricevimento i Comuni possono presentare le proprie osservazioni. Trascorso tale termine l'Assemblea, esaminate le osservazioni ed apportate le eventuali modifiche alla proposta, procede alla sua approvazione e la trasmette alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

Articolo 36

Pareri

1. I pareri che vengono richiesti alla Comunità Montana in base alla legislazione vigente sono espressi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo specifiche disposizioni di Legge. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere che comunque si intende espresso favorevolmente.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Articolo 37

Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. L'organizzazione della Comunità Montana si fonda sul principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. La Comunità Montana ispira i propri procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.

Articolo 38

Personale della Comunità Montana

1. Il personale della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.

2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati dalle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.

3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:

a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;

b) la dotazione organica del personale;

c) l'attribuzione ai responsabili di area di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;

d) il procedimento disciplinare.

5. La Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, nella misura massima del 5% a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.

6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Articolo 39

Segretario - Direttore della Comunità Montana

1. La Comunità Montana ha un Segretario titolare o a scavalco dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 (TU 267/2000).

La Giunta Esecutiva, in caso di necessità o urgenza, per indisponibilità del segretario può nominare un vice segretario scelto tra i funzionari dell'Ente.

Il presidente della Comunità Montana, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108 del d.lgs. 267/00, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 del d.lgs. 267/00 il Presidente della Comunità Montana abbia nominato il Direttore Generale.

Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Esprime il parere di cui all'articolo 49 T.U.E.L. in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili di servizi.

Può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana. Il rapporto di lavoro del segretario della comunità montana è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme di leggi vigenti.

2. Il Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Comunità Montana, e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, 2 comma, lettera a), del d.lgs. 267/00, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del d.lgs. 267/00. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità Montana.

4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Comunità Montana al Segretario.

Articolo 40

Gestione dei servizi pubblici

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Articolo 41

Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dall'unione Europea, dalla Regione

Serie Avvisi e Concorsi n. 52 - Venerdì 27 dicembre 2013

e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

Articolo 42
Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Articolo 43
Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 44
Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate, dalle leggi vigenti.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Articolo 45**
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa nella prima votazione. Nelle votazioni successive s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURL.